

Fascicolo Informativo

Tutela Business Raccolto protetto Contratto di Assicurazione

POLIZZA INDIVIDUALE AGEVOLATA 2017 SULLE RESE - CONTRO LE AVVERSITÀ CATASTROFALI, DI FREQUENZA E ACCESSORIE

RISCHI AGEVOLATI

TIPO A

Avversità catastrofali, di frequenza e accessorie

TIPO B

Avversità catastrofali e di frequenza

TIPO C

Avversità di frequenza e accessorie

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

INDICE

NOTA INFORMATIVA.....	5
GLOSSARIO	12
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	27
Articolo 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia	27
Articolo 2 – Oggetto della garanzia	27
Articolo 3 – Modifiche dell'Assicurazione	27
Articolo 4 – Rettifiche	27
Articolo 5 – Comunicazioni tra le Parti	27
Articolo 6 – Rinvio alle norme di legge.....	27
Articolo 7 – Dati metereologici	27
Articolo 8 – Esclusioni	28
Articolo 9 – Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione.....	28
Articolo 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato	28
Articolo 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili	29
Articolo 12 – Soglia	29
Articolo 13 – Franchigia	29
Articolo 14 – Limite di Indennizzo	30
Articolo 15 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	30
Articolo 16 – Modalità per la determinazione del danno	31
Articolo 17 – Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno...31	
Articolo 18 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta	32
Articolo 19 – Perizia d'appello.....	32
Articolo 20 – Norme particolari della perizia d'appello.....	32
Articolo 21 – Modalità della perizia d'appello.....	32
Articolo 22 – Danno verificatosi prima della decorrenza della copertura.....	33
Articolo 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio.....	33
Articolo 24 – Esagerazione dolosa del danno.....	33
Articolo 25 – Anticipata risoluzione del contratto	33
Articolo 26 – Ispezione dei prodotti assicurati.....	33
Articolo 27 – Pagamento dell'Indennizzo	33
Articolo 28 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	33
CONDIZIONI SPECIALI.....	34
Articolo 29 – Campioni	34
Articolo 30 – Operatività della garanzia	34
Articolo 31 – Decorrenza e cessazione della garanzia	35
Articolo 32 – Prodotti Precoci.....	35
Articolo 33 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia.....	35

Articolo 34 – Tabelle di liquidazione danni – convenzionale “A”, “B” e “C”	35
Articolo 35 – Decorrenza e cessazione della garanzia	41
Articolo 36 – Analisi del danno	41
Articolo 37 – Decorrenza e cessazione della garanzia	42
Articolo 38 – Analisi del danno	42
Articolo 39 – Decorrenza e cessazione della garanzia	42
Articolo 40 – Analisi del danno	42
Articolo 41 – Analisi del danno di qualità non indennizzabile	42
Articolo 42 – Decorrenza e cessazione della garanzia	42
Articolo 43 – Decorrenza e cessazione della garanzia	43
Articolo 44 – Operatività della garanzia	43
Articolo 45 – Danno causato dall’evento Eccesso di pioggia in prossimità dell’epoca di raccolta	43
Articolo 46 – Danno di qualità	43
Articolo 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia	45
Articolo 48 – Descrizione del Prodotto	45
Articolo 49 – Talee	45
Articolo 50 – Analisi del danno	45
Articolo 51 – Decorrenza e cessazione della garanzia	45
Articolo 52 – Nesti	46
Articolo 53 – Analisi del danno	46
Articolo 54 – Descrizione del prodotto	46
Articolo 55 – Talee e talee franche	46
Articolo 56 – Descrizione del prodotto	46
Articolo 57 – Caratteristiche delle talee.....	46
Articolo 58 – Decorrenza e cessazione della garanzia	46
Articolo 59 – Analisi del danno	46
Articolo 60 – Astoni	48
Articolo 61 – Decorrenza e cessazione della garanzia	48
Articolo 62 – Analisi del danno	48
Articolo 63 – Decorrenza e cessazione della garanzia	49
Articolo 64 – Analisi del danno	50
Articolo 65 – Decorrenza e cessazione della garanzia	50
Articolo 66 – Mappa dei vasi	50
Articolo 67 – Analisi del danno	50
Articolo 68 – Decorrenza e cessazione della garanzia	51
Articolo 69 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia	51
Articolo 70 – Prodotti orticoli	51
Articolo 71 – Analisi del danno	51
Articolo 72 – Decorrenza e cessazione della garanzia Vento Forte	52
Articolo 73 – Decorrenza e scadenza della garanzia.....	52
Articolo 74 – Analisi del danno	53
Articolo 75 – Decorrenza e scadenza della garanzia.....	53

Articolo 76 – Indicazione della coltura	53
Articolo 77 – Analisi del danno.....	53
Articolo 78 – Destinazione del prodotto	54
Articolo 79 – Mancata destinazione del prodotto	54
Articolo 80 – Decorrenza e scadenza della garanzia.....	55
Articolo 81 – Analisi del danno.....	55
Articolo 82 – Decorrenza e cessazione della garanzia	55
Articolo 83 – Operatività della garanzia	56
Articolo 84 – Danni precoci da Eccesso di pioggia	56
Articolo 85 – Prodotto mais da insilaggio	56
Articolo 86 – Prodotto mais da seme	56
Articolo 87 – Prodotto mais dolce	57
Articolo 88 – Decorrenza e cessazione della garanzia	57
Articolo 89 – Analisi del danno.....	57
Articolo 90 – Decorrenza e cessazione della garanzia.....	58
Articolo 91 – Analisi del danno.....	58
Articolo 92 – Decorrenza e cessazione della garanzia.....	59
Articolo 93 – Mancata destinazione del prodotto	59
Articolo 94 – Decorrenza e cessazione della garanzia	59
Articolo 95 – Operatività della garanzia	59
Articolo 96 – Modalità di raccolta	59
Articolo 97 – Spese di salvataggio per danni precoci	59
Articolo 98 – Analisi del danno.....	60
Articolo 99 – Analisi del danno.....	60
Articolo 100 – Decorrenza e cessazione della garanzia	61
Articolo 101 – Avversità Sbalzo termico	61
Articolo 102 – Riso	61
Articolo 103 – Decorrenza e cessazione della garanzia	61
Articolo 104 – Danni precoci da Eccesso di pioggia	62
Articolo 105 – Tabacco	62
Articolo 106 – Decorrenza e cessazione della garanzia	62
Articolo 107 – Analisi del danno.....	62
Articolo 108 – Analisi del danno Tabacco Kentucky	62
Articolo 109 – Denuncia di danno	62
Articolo 110 – Raccolta scalare.....	63
Articolo 111 – Descrizione del prodotto	63
Articolo 112 – Piante portaseme	63

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima di sottoscrivere il Modulo di Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 28.

b) Indirizzo della sede legale e della direzione Generale

La sede legale e la Direzione Generale sono in Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino – Italia

Gli Uffici amministrativi sono:

in Corso Inghilterra, 3 – 10138 – Torino e in viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano – Italia

tel. + 39 011 5554015, tel. +39 02 30511 – fax +39 011 5554018

c) Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica

Il sito internet è: www.intesasanpaoloassicura.com

L'indirizzo di posta elettronica certificata: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com.

Servizio Clienti:

– numero telefonico 800.124.124

– indirizzo di posta elettronica: info@intesasanpaoloassicura.com

d) Autorizzazione all'esercizio e numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base al bilancio d'esercizio 2015, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. dispone della seguente situazione patrimoniale:

Patrimonio netto	Capitale sociale	Riserve patrimoniali	Indice di solvibilità *
€ 179.037.690	€ 27.912.258	€ 151.125.432	3,99

* *Rapporto fra l'ammontare del Margine di solvibilità disponibile e il Margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.* Eventuali successivi aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Società sono disponibili sul sito www.intesasanpaoloassicura.com.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è riservato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Il contratto di Assicurazione può essere sottoscritto esclusivamente da chi:

- è titolare di un conto corrente presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del prodotto;
- esercita professionalmente le attività agricole di base e le attività connesse come disciplinate all'art. 2135 Codice Civile e che per questo beneficia, a termini di legge, dell'aliquota di imposta ridotta per l'Assicurazione dei rischi agricoli.

In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i Premi, se il Cliente non apre un nuovo conto corrente presso una banca del Gruppo, l'Assicurazione viene annullata con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto.

Maggiori dettagli:

Art. 9 Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia - modalità di stipulazione dell'Assicurazione.

Durata dell'Assicurazione

La Polizza ha durata temporanea. La copertura assicurativa è riferita all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e, in ogni caso, alle ore 12 del 30 novembre dell'anno in corso, salvo quanto previsto dal comma seguente e dalle Condizioni Speciali.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e, in ogni caso, alle ore 12 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Decorrenza dell'Assicurazione

Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

Sono inoltre operanti secondo le carenze indicate per ogni avversità nelle Condizioni contrattuali. Infatti, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, sono operanti dalle ore 12 del:

- giorno successivo a quello della data di decorrenza, per le avversità: Grandine e Vento forte;
- sesto giorno successivo a quello della data di decorrenza, per le avversità: Alluvione, Brina, Colpo di sole e Vento caldo, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico;
- trentesimo giorno successivo a quello della data di decorrenza, per l'avversità: Siccità.

Maggiori dettagli:

Art. 9 Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia - modalità di stipulazione dell'Assicurazione, Art. 22 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia, Art. 31 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 35 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 37 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 39 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 42 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 43 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 46 Danno di qualità, Art. 47 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 51 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 58 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 61 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 63 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 65 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 68 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 72 Decorrenza e cessazione della garanzia Vento Forte, Art. 73 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 75 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 78 Destinazione del prodotto, Art. 80 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 82 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 88 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 90 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 92 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 94 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 100 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 101 Avversità Sbalzo termico, Art. 103 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 106 Decorrenza e cessazione della garanzia.

AVVERTENZA

Non è prevista la disdetta.

3. Coperture assicurative offerte

L'Assicurazione permette di soddisfare molteplici esigenze assicurative relative alla tutela della propria Azienda agricola. La copertura assicurativa è relativa ai danni da mancata resa produttiva, causati alle produzioni vegetali.

La Polizza Tutela Business – Raccolto protetto, prevede la scelta di una delle seguenti tre tipologie di combinazioni di garanzie:

➤ TIPO A

- Avversità catastrofali (Alluvione + Gelo/Brina + Siccità)
- Avversità di frequenza (Grandine + Vento forte + Eccesso di pioggia + Eccesso di neve)
- Avversità accessorie (Sbalzo termico + Colpo di sole/Vento caldo)

➤ TIPO B

- Avversità catastrofali (Alluvione + Gelo/Brina + Siccità)
- Avversità di frequenza (Grandine + Vento forte + Eccesso di pioggia)

➤ TIPO C

- Avversità di frequenza (Grandine + Vento forte + Eccesso di pioggia + a richiesta Eccesso di neve)
- Avversità accessorie (Sbalzo termico + Colpo di sole/Vento caldo)

AVVERTENZA

La Somma assicurata deve corrispondere al valore che si determina moltiplicando le quantità di Prodotto assicurate, in base alla produzione media aziendale, per il prezzo unitario del Prodotto assicurato.

I prezzi unitari massimi applicabili sono stabiliti annualmente con Decreto Ministeriale emesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

L'unità di misura utilizzata nel contratto per esprimere le quantità di prodotto assicurato è il chilogrammo (Kg) e può essere espressa in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100 Kg).

AVVERTENZA

L'Assicurato ha il diritto, secondo l'Art. 23 *Riduzione del prodotto assicurato e del premio* delle Condizioni contrattuali, di richiedere per iscritto la riduzione della Somma assicurata.

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA

Le coperture hanno esclusioni

Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

Maggiori dettagli:

Art. 8 Esclusioni, Art. 10 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato, Art. 12 soglia, Art. 22 Danno verificatosi prima della decorrenza della copertura, Art. 30 Operatività della garanzia, Art. 34 Tabelle di liquidazione danni – convenzionale "A", "B" e "C", Art. 44 Operatività della garanzia, Art. 49 Talee, Art. 55 Talee e Talee franche, Art. 57 Caratteristiche delle Talee, Art. 59 Analisi del danno, Art. 60 Astoni, Art. 63 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 69 Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia, Art. 72 Decorrenza e scadenza della garanzia Vento Forte, Art. 82 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 100 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 101 Avversità Sbalzo termico, Art. 103 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 107 Analisi del danno, Art. 108 Analisi del danno Tabacco Kentucky.

AVVERTENZA

Sono presenti limiti,

Il contratto prevede Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie, carenze e Massimali.

Scoperti, Franchigie, carenze e Massimali

Le garanzie saranno operanti secondo le carenze, se previste, indicate per ogni avversità.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione delle aliquote di Franchigia espresse in percentuale, previste nelle Condizioni contrattuali ed indicate nella Polizza.

Per la polizza Tutela Business - Raccolto Protetto "agevolata" l'Assicurazione è operante al superamento di una Soglia di danno pari al 30% della Produzione assicurata.

Esempio 1: Danno accertato sull'intera produzione assicurata per singolo Prodotto/Comune è pari al 35% (maggiore della soglia 30%); Franchigia 10% → danno indennizzabile pari al 25%.

Esempio 2: Danno medio accertato sull'intera produzione assicurata per singolo Prodotto/Comune è pari al 25% (minore della soglia 30%) non si ha diritto ad alcun Indennizzo.

Esempio 3: Danno medio accertato sull'intera produzione assicurata per singolo Prodotto/Comune è pari al 45% (maggiore della soglia 30%) si ha diritto all'Indennizzo calcolato detraendo dal danno accertato su ciascun appezzamento (Partita) la Franchigia prevista dal contratto come nell'esempio 1.

La Franchigia può essere pattuita contrattualmente come percentuale fissa (ad es. 10%) o come percentuale a scalare tra un massimo ed un minimo, (ad es. scalare tra 30% e 0%) in funzione dell'entità del danno (*Art. 13 Franchigia*).

La Polizza prevede Limiti di Indennizzo per i singoli eventi o per combinazioni di eventi espressi in percentuale della somma assicurata. (*Art. 14 Limite d'Indennizzo*).

Esempio 4: Limite d'Indennizzo per i danni da Gelo 50%; danno da Gelo accertato 100%; Franchigia 30% → 70% (100% - 30%); massimo Indennizzo 50% della Somma assicurata.

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento, nell'area geografica su cui insiste l'appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione ed elaborazione di detti dati, considerando i valori disponibili relativi all'area geografica di estensione minima tra quelle monitorate, anche se ottenuti per interpolazione.

Maggiori dettagli:

Art. 12 Soglia, Art. 13 Franchigia, Art. 14 Limiti d'Indennizzo, Art. 30 Operatività della garanzia, Art. 34 Tabelle di liquidazione danni – convenzionale "A", "B" e "C", Art. 38 Analisi del danno, Art. 40 Analisi del danno, Art. 44 Operatività della garanzia, Art. 46 Danno di qualità, Art. 53 Analisi del danno, Art. 59 Analisi del danno, Art. 62 Analisi del danno, Art. 64 Analisi del danno, Art. 67 Analisi del danno, Art. 71 Analisi del Danno, Art. 72 Decorrenza e scadenza della garanzia Vento forte, Art. 74 Analisi del danno, Art. 77 Analisi del danno, Art. 81 Analisi del danno, Art. 82 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 84 Danni precoci da Eccesso di pioggia, Art. 85 Prodotto mais da insilaggio, Art. 86 Prodotto mais da seme, Art. 87 Prodotto mais dolce, Art. 88 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 89 Analisi del danno, Art. 90 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 91 Analisi del danno, Art. 97 Spese di salvataggio per danni precoci, Art. 98 Analisi del danno, Art. 99 Analisi del danno, Art. 100 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 101 Avversità Sbalzo termico, Art. 103 Decorrenza e cessazione della garanzia, Art. 104 Danni precoci da Eccesso di pioggia, Art. 107 Analisi del danno, Art. 108 Analisi del danno Tabacco Kentucky.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato riguardanti le circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA

Se il Contraente non comunica - o comunica in modo inesatto - alla Compagnia circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere

Dichiarazioni false o reticenti possono compromettere l'Indennizzo

totalmente o in parte il diritto all'Indennizzo e l'Assicurazione stessa può cessare, come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio, rese dal Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto, possono causare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo e l'Assicurazione stessa può cessare.

Maggiori dettagli:

Art. 1 Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia.

Nullità

I casi di nullità sono quelli derivanti dalle disposizioni di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ogni aggravamento del Rischio va comunicato

Il Contraente o l'Assicurato **deve comunicare in forma scritta** alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del Rischio. **Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.**

Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia s'impegna a riformulare l'Assicurazione sulla base delle nuove esigenze del Contraente. Ad esempio, costituisce diminuzione del rischio l'invasione di cavallette che danneggia il 50% della coltivazione.

Maggiori dettagli:

Art. 3 Modifiche dell'Assicurazione, Art. 4 Rettifiche, Art. 23 Riduzione del prodotto assicurato e del premio.

6. Premio

Il Premio si paga con addebito sul conto corrente

Il pagamento del Premio avviene alla sottoscrizione della Polizza, tramite addebito sul conto corrente del Contraente. L'estratto conto bancario costituisce quietanza di pagamento. In ogni caso, ai fini della richiesta dei contributi comunitari sulle coperture assicurative, viene inoltre rilasciata specifica quietanza di pagamento.

Sconti

La Polizza non è soggetta ad alcuno sconto.

7. Rivalse

AVVERTENZA

La Compagnia rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia, **salvo nel caso di dolo**, al diritto di rivalsa, **a condizione che anche l'Assicurato/Contraente non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.**

8. Diritto di Recesso

AVVERTENZA

Per il presente contratto non è previsto il diritto di recesso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Il diritto dell'Assicurato alla riscossione del Premio si prescrive in un anno.

10. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

Regime fiscale

Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano.

Non è prevista un'imposta sul Premio

La normativa fiscale vigente prevede che i contratti di Assicurazione agevolati da contributo pubblico ai sensi del D.M. 102/2004 siano esenti da imposta.

C – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

Al verificarsi del Sinistro, è necessario fare Denuncia

In caso di Sinistro, il Contraente deve avvisare la Compagnia **entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza**, con una comunicazione scritta a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri Rami Elementari
Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino**

In alternativa può inviare un fax al numero **011.5554698** o una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

sinistri.raccoltoprotetto@intesasanpaoloassicura.com

La Compagnia paga l'Indennizzo entro il 30 dicembre dell'anno del raccolto

Una volta ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo a partire dal 01 dicembre ed entro il 30 dicembre dell'anno in cui il prodotto è stato raccolto, a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si verifichi uno dei casi previsti nelle condizioni contrattuali per cui l'Assicurazione non opera.

Maggiori dettagli:

Art. 15 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del servizio
Corso Inghilterra 3
10138 Torino
Fax +39 011.093.00.15
email: reclami@intesasanpaoloassicura.com
reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com**

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
fax: +39 06.42.133.745 o +39 06.42.133.353
Indirizzo e-mail ivass@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua Polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

In caso di chiamata dall'estero, il numero da contattare è: +39.02.3032.8013.

SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno il Contraente o gli aventi diritto ha facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte all'Art. 19 Perizia d'appello.

Resta salva la facoltà di interessare l'Autorità Giudiziaria, ma prima, gli aventi diritto devono comunque avviare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

In tutti i casi la richiesta può essere inviata a:

- Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri-Mediazione
Corso Inghilterra 3
10138 Torino
- e-mail: organizzazione@pec.intesasanpaoloassicura.com
- fax: +39 011.093.10.62.

Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurato potrà consultare il sito internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (www.intesasanpaoloassicura.com), nella sezione Business dedicata al prodotto.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Il Rappresentante Legale
(Alessandro Scarfò)



GLOSSARIO

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, valido agli effetti delle garanzie prestate:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al Prodotto assicurato da eventi oggetto di garanzia, prima della decorrenza della copertura.
ASSICURATO	La persona fisica o giuridica, Imprenditore agricolo, Contraente per proprio conto, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il Contratto di assicurazione.
ATTECCHIMENTO	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di Trapianto sul terreno, della coltura stessa.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
COMPAGNIA	L'Impresa Assicuratrice: Intesa Sanpaolo Assicura
CONTRAENTE	Il Soggetto che stipula l'Assicurazione.
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA	Espressa in percentuale, definisce le centesime parti del Prodotto in garanzia escluse dall'Indennizzo.
IMPRENDITORE AGRICOLO	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
INDENNIZZO	Somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la Produzione indicata come Produzione assicurata.
IVASS	È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della Somma assicurata interessata dal Sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
PAAN	Il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.
PAI	Il Piano Assicurativo Individuale di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla Polizza ed i dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: dati anagrafici e territoriali, Prodotto, Soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, quantità assicurata, Prezzo unitario e valore assicurato.
PARTITA	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella Polizza, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto all'interno dello stesso Comune.
POLIZZA	Il documento, sottoscritto dal Contraente, che prova l'Assicurazione e che contiene: <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia di danno e della Franchigia; • gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; • tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'Assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano Assicurativo Agricolo Annuale nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09. • fanno parte integrante della stessa le Condizioni generali, le Condizioni Speciali e tutte le Appendici sottoscritte dalle parti per completarla e/o modificarla.
PREMIO	La somma che il Contraente deve alla Compagnia.
PREZZO	Il Prezzo del Prodotto come annualmente stabilito dal Mi.P.A.A.F. con apposito Decreto, ai sensi dell'art. 5 ter del D.Lgs.102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08.
PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche, assicurabili in base al Piano Assicurativo Agricolo Nazionale, indicate nella Polizza.
PRODUZIONE	Risultato (resa) dell'intera Azienda agricola, relativo al Prodotto assicurato e coltivato in tutte le Partite situate in un medesimo comune.
RESA ASSICURATA	Per resa assicurata si intende il Prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della Produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena Produzione, nei tre ultimi anni o la Produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la Produzione più bassa e l'anno con la Produzione più elevata (cosiddetta media olimpica).
SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata L'Assicurazione.
SOGLIA	Limite di danno causato dagli eventi oggetto dell'Assicurazione, avvenuti dopo la data di decorrenza della copertura assicurativa,

espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PAAN vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la Soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

TRAPIANTO

Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

Definizioni relative agli eventi assicurati

Premesso che:

- A) per gli eventi **Eccesso di pioggia e Siccità**, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno; per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
- B) gli effetti degli eventi in garanzia:
- devono essere riscontrati, escluso l'evento **Grandine**, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del Prodotto.

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, valido agli effetti delle garanzie prestate:

AVVERSITÀ CON CONSEGUENZE CATASTROFALI**ALLUVIONE**

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITÀ

Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITÀ DI FREQUENZA**ECESSO DI NEVE**

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione.

ECESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80

mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata Eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore.

GRANDINE

Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo.

AVVERSITÀ ACCESSORIE

COLPO DI SOLE

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del Prodotto.

SBALZO TERMICO

Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento temperature di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato.

VENTO CALDO

Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° centigradi. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

PACCHETTI DI GARANZIE SELEZIONABILI

TIPO A	TIPO B	TIPO C
Avversità Catastrofali Alluvione + Gelo/Brina + Siccità	Avversità Catastrofali Alluvione + Gelo/Brina + Siccità	
Avversità di Frequenza Grandine + Vento Forte + Eccesso di pioggia + Eccesso di neve	Avversità di Frequenza Grandine +Vento Forte + Eccesso di pioggia	Avversità di Frequenza Grandine + Vento Forte + Eccesso di pioggia + <i>a richiesta</i> Eccesso di Neve
Avversità Accessorie Sbalzo Termico + Colpo di sole/Vento Caldo		Avversità Accessorie Sbalzo Termico + Colpo di sole/Vento Caldo

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA FASE DI PREVENTIVAZIONE

(Informativa aggiornata a gennaio 2017)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, a sua volta facente parte del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**") La informa – nella Sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei dati personali che La riguardano e sui Suoi diritti.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali da Lei forniti (quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, email, dati del Legale Rappresentante) sono utilizzati dalla Società al fine di fornirLe il preventivo da Lei richiesto relativo alla polizza denominata "Tutela Business – Raccolto protetto". Senza i Suoi dati non saremo in grado di rilasciare il preventivo richiesto.

I Suoi dati personali saranno salvati nei sistemi informativi della Società per il tempo necessario a svolgere le attività connesse e strumentali alla predisposizione e alla successiva gestione il preventivo richiesto. Decorso tale periodo, gli stessi saranno cancellati.

Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

Per la corretta elaborazione del preventivo potrà essere necessario comunicare i suoi dati personali ad altre società alle quali è demandato, in outsourcing, la quotazione del preventivo relativo che Le verrà rilasciato.

Le precisiamo, al riguardo, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet delle Società (www.intesasanpaoloassicura.com). Tale elenco completo può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com. I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 - 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino oppure a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE PER FINALITÀ ASSICURATIVE - CONTRATTUALI E OBBLIGHI DI LEGGE

(per attività esercitata in forma individuale)

(Informativa aggiornata a maggio 2016)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella sua qualità di "Interessato" (Contraente) – circa l'utilizzo dei dati personali che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi¹ legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività della Società per le seguenti finalità:

- a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale²;
- b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo³;

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso.

5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

¹ Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

² A titolo esemplificativo: negoziazione, predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione anche con finalità previdenziali, acquisizione delle adesioni a fondi pensione, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali, redistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore.

³ Ad esempio la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato (SCIPAFI).

Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti⁴ del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano – in Italia o all'estero (anche al di fuori dell'Unione Europea⁵ – come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l'eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell'Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti, cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

6 DATI DI SOGGETTI TERZI

La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. danneggiato, terzo pagatore, ecc.) da lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla conclusione e alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b)).

7. RAPPRESENTANTE LEGALE DELL' INTERESSATO INCAPACE DI AGIRE

La presente informativa, riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante Legale dell'Interessato qualora quest'ultimo sia incapace di agire.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di

⁴ Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa":

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (ad es. Medic4all, I.M.A. S.p.A.) a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

⁵ A titolo esemplificativo i suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea per motivi inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy – Corso Inghilterra, 3 – 10138, oppure a privacy@intesasanpaoloassicura.com. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è a disposizione degli interessati presso la sede legale della Società oppure può essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE
PER FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI
(per attività esercitata in forma individuale)
(Informativa aggiornata a maggio 2016)**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei dati personali (non sensibili e non giudiziari) che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

La Società intende acquisire direttamente o tramite le reti di vendita, o già detiene, in ragione del/i rapporto/i contrattuale/i con lei instaurato/i, dati personali che la riguardano (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2).

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Previo consenso, i suoi dati personali potranno essere:

- a) utilizzati dalla Società per Svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi propri o di terzi ed effettuare indagini di mercato, di customer satisfaction e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le "Attività Promo-Commerciali"); ovvero
- b) comunicati dalla Società ai soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute dalla Società ovvero da ciascuno dei soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b), in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l'intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l'intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come "**Modalità tradizionali di contatto**" mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come "**Modalità automatizzate di contatto**".

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 4) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. a), in qualità di Responsabili del trattamento, possono venire a conoscenza dei suoi dati personali: soggetti specializzati nell'informazione e promozione commerciale, nella vendita di prodotti e servizi, nelle ricerche di mercato e nelle indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione e sui bisogni della clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); soggetti nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa.
- b) Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. b), i suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti i quali operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento:
 - Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. per le quali si specificano in calce alla presente informativa tutte le informazioni dovute ex art. 13 del Codice Privacy e concernenti il trattamento

dei suoi dati che verrà da esse svolto (cfr. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 330 del 4 luglio 2013);

- altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Banche, SIM, SGR), le quali provvederanno a fornirle una propria informativa prima dello svolgimento di Attività Promo-Commerciali.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei suoi dati per le finalità di cui al precedente punto 2 è facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo esclusivamente la possibilità di svolgere le attività indicate.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l'Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino, oppure a privacy@intesasanpaoloassicura.com. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DI INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.

Finalità del trattamento

Svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi propri o di terzi ed effettuare indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le “Attività Promo-Commerciali”).

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (nel seguito la “Società”) in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l'intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l'intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come “Modalità tradizionali di contatto” mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come “Modalità automatizzate di contatto”.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

Diritti dell'Interessato:

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l'Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano (nel seguito gli “Uffici”) oppure a privacy@intesasanpaolovita.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso gli Uffici o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI INTESA SANPAOLO SMART CARE S.R.L.

Finalità del trattamento

Svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi propri o di terzi ed effettuare indagini di mercato, di customer satisfaction e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le “Attività Promo-Commerciali”).

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. (nel seguito la “Società”) in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l'intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l'intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come “Modalità tradizionali di contatto” mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come “Modalità automatizzate di contatto”.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

Diritti dell'Interessato:

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l'Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l., con sede legale in Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino, oppure a privacy@intesasnpaolosmartcare.com. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE PER FINALITÀ ASSICURATIVE-CONTRATTUALI E OBBLIGHI DI LEGGE

(Informativa aggiornata a maggio 2016)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella sua qualità di "Interessato" (Legale Rappresentante del Contraente) – circa l'utilizzo dei dati personali che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail...) e ogni altro dato, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente presso di lei (o tramite le reti di vendita presso la clientela) durante la fase di perfezionamento del rapporto contrattuale secondo quanto indicato nella scheda di rilevazione dati del legale rappresentante presente sul modulo di adesione, ovvero in fase di preventivazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività della Società per le seguenti finalità:

- c) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale⁶;
- d) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione al suo ordine di pagamento; conseguentemente per il trattamento dei suoi dati secondo le finalità di cui al precedente punto 2, ai sensi dell'art. 24 lett. b) del Codice Privacy, non è necessaria la raccolta del suo consenso.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza (soprattutto in considerazione dell'accentramento di alcune attività all'interno del gruppo quali servizi informatici, controllo aziendale, spedizioni ecc.), a banche e ad altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria quali, a titolo esemplificativo: Banca d'Italia - UIF (Unità di Informazione Finanziaria), Ministero dello Sviluppo Economico-Anagrafe Tributaria, Magistratura, Forze dell'Ordine, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Tali soggetti svolgono la funzione di responsabile esterno del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. Inoltre, per le finalità di cui al punto 1 Le precisiamo che, quali Responsabili o Incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei suoi dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

⁶ A titolo esemplificativo: predisposizione di preventivi, stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta di premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali; redistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione; prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino, oppure a privacy@intesasanpaoloassicura.com. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è a disposizione degli interessati presso la sede legale della Società oppure può essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
(D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196)
(per attività esercitata in forma collettiva)
(Informativa aggiornata a maggio 2016)

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 196/2003, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Le seguenti condizioni sono redatte in conformità a quanto previsto nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE n. 1305/2013, REG. UE n. 1308/2013 - Decreto 12 gennaio 2015 Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n°162 del 12-01-2015 capo III Gestione del Rischio - in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) - D.M. Prot. N. 0028336 del 23/12/2015 (Piano Assicurativo Agricolo Nazionale PAAN 2017).

Articolo 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Compagnia presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma della Polizza, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Articolo 2 – Oggetto della garanzia

La Compagnia, al fine di garantire la stabilizzazione del ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, indennizza la mancata o diminuita Produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità:

- avversità catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- avversità di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- avversità accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di sole;

solo qualora detti eventi siano assicurati nella Polizza e previsti dal PAAN di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il Prodotto commerciale, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Articolo 3 – Modifiche dell'Assicurazione

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate alla Compagnia, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Articolo 5 – Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Articolo 6 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 7 – Dati meteorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di **detti dati pubblici inclusi Enti privati (RADARMETEO) secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)**, e relativi all'area agricola, su cui insiste la Partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del + - 10% per **Eccesso di Pioggia, Vento Caldo e Colpo di Sole**, rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Relativamente alla avversità atmosferica **Eccesso di Pioggia** si intendono i giorni precedenti alla data dell'evento denunciato a termini dell'Art. 15 "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro".

Articolo 8 – Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Compagnia non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il Sinistro non ha alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli o di allagamenti da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del Prodotto commerciale giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosfera, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di Produzione della coltura;
- n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

Articolo 9 – Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione

Il Premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla sottoscrizione della Polizza.

La Compagnia presta le singole coperture assicurative mediante la Polizza.

Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. Sono inoltre operanti secondo le carenze indicate per ogni avversità nelle Condizioni contrattuali. Infatti, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, sono operanti dalle ore 12 del:

- giorno successivo a quello della data di decorrenza per le avversità: Grandine e Vento forte;
- sesto giorno successivo a quello della data di decorrenza per le avversità: Alluvione, Brina, Colpo di sole e Vento caldo, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico;
- trentesimo giorno successivo a quello della data di decorrenza per l'avversità: Siccità.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e, in ogni caso, alle **ore 12.00 del 30 novembre** dell'anno in corso, salvo quanto previsto dal comma seguente e dalle Condizioni Speciali.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e, in ogni caso, alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Il Contratto di Assicurazione **può essere sottoscritto esclusivamente dal titolare di un conto corrente presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del Prodotto che eserciti professionalmente le attività agricole di base e le attività connesse come disciplinate all'art. 2135 Codice Civile e che per questo beneficia a termini di legge, dell'aliquota di imposta ridotta per l'Assicurazione dei rischi agricoli.**

Articolo 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo:

- a) di assicurare l'intera Produzione dell'Azienda agricola relativa al Prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
- b) di assicurare la Produzione indicata nel PAI (Piano Assicurativo Individuale) secondo quanto previsto dal vigente PAAN o quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- c) fermo quanto indicato alla lettera b), per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole Varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle Partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.

Con la sottoscrizione della Polizza l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nella presente Polizza.

Articolo 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Articolo 12 – Soglia

Sono indennizzabili i danni che superano la Soglia pari al 30% di danno, calcolata sul singolo Prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di Prodotto.

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna Partita la Franchigia, come indicato nell' Art. 13 "Franchigia".

Articolo 13 – Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata, di una Franchigia indicata sulla Polizza per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di Sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata secondo i seguenti punti:

TIPOLOGIA DI POLIZZA	TIPOLOGIA DI FRANCHIGIE APPLICABILI
TIPO A	Per tutti i prodotti e garanzie assicurabili: Franchigia fissa 30%
TIPO B	a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; b) Franchigia combinata; c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte)
TIPO C	a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; b) Franchigia combinata; c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte)

a) Franchigia fissa in caso di evento singolo

Specie	Franchigie minime per garanzia		
	Grandine	Vento Forte	Alluvione, Gelo/Brina, Siccità, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo, Sbalzo Termico
Actinidia, arachidi, albicocche, arboree da biomassa, bietola da zucchero (radice), cachi o loti, canapa, cereali (granella e seme da riproduzione), ciliegie, colza, cotone, erbacee da biomassa, erbai, girasole, grano saraceno, lino, mais, mele, nettarine, olive, patate, pere, pesche, pomodori, prati, riso, rosa canina, soia, susine, uva da tavola, uva da vino.	10%	10%	30%

Aglio, asparagi, barbatelle, broccoli, cavolfiore, castagne, cavoli, ceci, cetrioli, cicerchia, cipolla, cipollina, cocomeri, fagioli freschi e secchi, fagiolini, fave, favino, fichi, fichi d'india, fiori di zuccina, fragole, insalata, lamponi, lenticchie, mandorle, marze, melanzane, melograni, meloni, mirtilli, more, nesti di vite, nocciole, noci, orticole da seme, peperoni, piante di vite portainnesti, piante officinali ed aromatiche, piselli freschi e secchi, pisello proteico, pistacchi, radicchio, ribes, scalogno, spinaci, tabacco, tabacco Kentucky, talee di vite portinnesto, zucche, zucchine e altri prodotti diversamente non specificati.	15%	15%	30%
Pioppi (piante), vivai di piante: da frutto, di olivo, forestali, fragole, ornamentali (compresi i fiori), pioppi.	20%	20%	30%

b) Franchigia combinata

Combinazione di eventi	Descrizione combinazione	Franchigia applicata
GRANDINE + VENTO FORTE		Franchigia del VENTO FORTE propria del Prodotto
GRANDINE e/o VENTO FORTE + una o più delle altre avversità in garanzia	Per danni complessivi inferiori o uguali a 30% e per danni superiori a 30% ma con Grandine e/o Vento Forte <5%	Fissa 30%
	Per danni complessivi superiori al 30% e con Grandine e/o Vento Forte ≥5%	La Franchigia scala di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine e/o Vento Forte, fino alla Franchigia minima del 20%
ECESSO DI PIOGGIA + qualsiasi altro evento	Su colture erbacee	Fissa 30%

C) Franchigia opzionale

A scelta dell'Assicurato, potrà essere elevata la Franchigia base relativa alle garanzie Grandine e Vento Forte: Franchigia 15%, 20% o 30% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il Prodotto.

Articolo 14 – Limite di Indennizzo

In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi **Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Sbalzo Termico, singole o associate**, un importo **superiore al 60% del valore assicurato** alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale.

Articolo 15 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- darne avviso alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il Prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;
- dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'Indennizzo;
- eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo Art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";

- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione.
- L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'Art. 23 "Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio".

Articolo 16 – Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Compagnia o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Articolo 17 – Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

17.1) Il perito di cui all'Art.16 "Modalità per la determinazione del danno", deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'Art. 10 "Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato", avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento dell'evento, la Produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";
- g) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'Indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal paragrafo 17.3).

17.2) La Compagnia potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul Prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla Polizza.

Il perito potrà redigere un Bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

17.3) La quantificazione del danno, riferita a ciascuna Partita, deve essere effettuata per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita Produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della Produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 17.1) punto h) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nella Polizza;
- b) al valore della Produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della Produzione risarcibile e la Produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'Art. 22 "Danno verificatosi prima della decorrenza della copertura" e quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'Art. 13 "Franchigia". Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite d'Indennizzo, così come indicato all'Art. 14 "Limite di Indennizzo".

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel

Bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, così come indicato all'Art. 19 *"Perizia d'appello"* il Bollettino di campagna viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla Polizza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'Art. 19 *"Perizia d'appello"* la perizia diviene definitiva per la Compagnia ai fini della determinazione dell'Indennizzo.

Articolo 18 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di Polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Compagnia a mezzo fax o mail certificata.**

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al tre percento della Partita assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Compagnia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'Art. 16 *"Modalità per la rilevazione del danno"*, secondo le norme di cui all'Art. 17 *"Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"* nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.

Le spese di perizia sono a carico della Compagnia.

Articolo 19 – Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Compagnia mediante fax o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 16 *"Modalità per la determinazione del danno"*.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Compagnia deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nell'Allegato1 alle Condizioni di Polizza.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nell'allegato di Polizza.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Articolo 20 – Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'Art. 18 *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'Art. 17 *"Mandato del Perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"*.

Quando la Compagnia non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art. 15 *"Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro"*.

Articolo 21 – Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'Art. 4 "Rettifiche".

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Articolo 22 – Danno verificatosi prima della decorrenza della copertura

Premesso che non possono essere oggetto di Assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni Anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno Anterischio si verifichi prima della data di decorrenza, l'Assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Compagnia, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 15 "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro" affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Compagnia ridurrà proporzionalmente il Premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Articolo 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Quando una Partita assicurata subisca la distruzione di almeno **un quinto del Prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o mail certificata della richiesta alla Compagnia fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza. La riduzione spetta anche nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata, motivandolo, da parte della Compagnia all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 24 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Compagnia circa la valutazione del danno, fa decadere il diritto all'Indennizzo.

Articolo 25 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo e in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura oppure prescindendo dalla possibilità di sostituzione, in presenza di danni gravissimi, quando l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo fax o mail certificata, la Compagnia potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, comunicare l'offerta di Indennizzo (stabilita sulla base della percentuale di danno subito) tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'Art.12 "Soglia".

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Articolo 26 – Ispezione dei prodotti assicurati

La Compagnia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Articolo 27 – Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Articolo 28 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Sulla Polizza deve essere dichiarato se il Prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della *Soglia* si farà riferimento al Prodotto totale esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di Prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Compagnia non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di *Sinistro* l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (Articolo 1910 del C.C.).

CONDIZIONI SPECIALI

Articolo 29 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'Art. 18 “*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*” delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso;
- frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

PRODOTTI ARBOREI

FRUTTA

Articolo 30 – Operatività della garanzia

L'Assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena Produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Compagnia.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena Produzione il risultato della Produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della Produzione ottenibile
2° anno	20% della Produzione ottenibile
3° anno	50% della Produzione ottenibile
4° anno	80% della Produzione ottenibile
5° anno	100% della Produzione ottenibile
DRUPACEE - ACTINIDIA	
1° anno	0% della Produzione ottenibile
2° anno	30% della Produzione ottenibile
3° anno	70% della Produzione ottenibile
4° anno	100% della Produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la Produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da Grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla Polizza.

Articolo 31 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", fermo quanto in esso previsto, *limitatamente all'avversità Gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme; per le altre avversità, la garanzia ha comunque inizio dall'allegagione.*

Per il Prodotto actinidia, la garanzia decorre alla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico da 6,2 a 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre al 30 novembre dell'anno in corso.

Per il Prodotto Pere, Susine, la garanzia Vento forte cessa dieci giorni prima della fase di maturazione di raccolta del Prodotto.

Articolo 32 – Prodotti Precoci

Per prodotti precoci si intendono:

- per pesche e nettarine precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Red-Haven;
- per susine precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro;
- per pere precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà William.

Articolo 33 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

In seguito all'evento Eccesso di pioggia, si intendono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".

Articolo 34 – Tabelle di liquidazione danni – convenzionale "A", "B" e "C"

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità per i prodotti di seguito indicati è valutato secondo le classificazioni sotto riportate in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sulla Polizza.

Per i prodotti ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, NETTARINE PRECOCI, PESCHE, PESCHE PRECOCI, SUSINE, SUSINE PRECOCI, PERE, PERE PRECOCI E MELE, il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

ANALISI DEL DANNO:

DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia:

- MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

	DRUPACEE E ACTINIDIA		POMACEE	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIÙ	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Fermo il disposto dell'Art. 11 **“Prezzi unitari delle produzioni assicurabili”** delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da Grandine.

E) LESIONE RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

PRODOTTO ACTINIDIA [Cod. 100A000 - 100B000]

TAB. 1

TABELLA		A	B
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno	
a)	Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	30	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	60	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale	80	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	100	100

N.B. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

Nella determinazione del danno di qualità si deve tener conto anche del danno da defogliazione previsto nella seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3° MAGG.	=	8	11	15	17	20	23	25	30
1° GIU.	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIU.	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIU.	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUG.	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUG.	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUG.	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGO.	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGO.	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGO.	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del Sinistro, va applicato al Prodotto residuo.

PRODOTTI: ALBICOCHE, (093A000-093B000), NETTARINE, (887A000-887B000), NETTARINE PRECOCI, (987A000-987B000), PESCHE, (087A000-087B000), PESCHE PRECOCI, (871A000-871B000), SUSINE (091A000-091B000), SUSINE PRECOCI (911A000-911B000)

TAB. 2

TABELLA		A	B
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno	
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale	0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm ²)	25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm ²); cinghiatura di lieve estensione	40	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm ²); cinghiatura di media estensione	70	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	100	100

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

CILIEGIE (089A000 - 089B000)

TAB.2B

TABELLA		A	B
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno	
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cm ² di superficie totale	0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm ² di superficie totale	25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale cm ² , cinghiatura di lieve estensione	45	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	70	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90	100

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

PRODOTTI: CACHI, (095A000) FICHI, (077A000)

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI

- LIEVI AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
MEDIE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
PROFONDE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2^a metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della Varietà.

Per quanto riguarda la marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'Art. 11 "Prezzi unitari delle produzioni assicurabili" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

TAB. 3

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cm ² di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cm ² di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

PRODOTTO MELE (083A000 - 083B000)

TAB. 4

TABELLA		A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	45	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	70	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	100	100

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

PRODOTTO PERE, (085A000 - 085B000) PERE PRECOCI, (851A000 - 851B000)

TAB. 5

TABELLA		A	B
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	50	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	100	100

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

PRODOTTO FRUTTA TABELLA DI QUALITÀ EXTRA, (100C000 - 093C000 - 089C000 - 083C00 - 987C000 - 887C000 - 851C000 - 085C000 - 871C000 - 087C000 - 911C000 - 091C000)

TAB. 6

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> - 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, susine e pesche/nettarine); - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² pesche/nettarine; 0,25 cm² per albicocche e susine); - 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,10 cm² per albicocche e susine); - 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee. 	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità commerciale (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a).	35

	<p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche e susine e pesche/nettarine); - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1,5 cm² per pesche/nettarine e 1 cm² per albicocche e susine); - 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche e susine). Con necrosi qualora non sia interessato il mesocarpo; - 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature che interessano il mesocarpo, con necrosi dell'epicarpo. 	
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	85

N.B.: Si definisce ammaccatura qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della Grandine e di altri eventi coperti dalla garanzia.

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

OLIVE

PRODOTTO OLIVE DA OLIO (081A000)

Articolo 35 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 20 novembre dell'anno in corso. Limitatamente alla garanzia Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre dell'anno in corso.

Articolo 36 – Analisi del danno

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia riguarda esclusivamente il Prodotto destinato al frantoio e il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate	90

Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, **vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.**

PRODOTTO OLIVE DA TAVOLA (181A000)

Articolo 37 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre dell'anno in corso. Limitatamente alla garanzia Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre dell'anno in corso.

Articolo 38 – Analisi del danno

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia riguarda esclusivamente il Prodotto destinato alla mensa ed il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature	30
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	60
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo	90

Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, **vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.**

UVA DA TAVOLA

PRODOTTO UVA DA TAVOLA (0030000)

Articolo 39 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 20 ottobre dell'anno in corso.

Articolo 40 – Analisi del danno

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

Articolo 41 – Analisi del danno di qualità non indennizzabile

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dagli eventi oggetto della garanzia, in caso di danno da Grandine e/o da una delle avversità in garanzia saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

PRODOTTO UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (0030800)

Articolo 42 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sulla Polizza, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 39 "Decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia cessa con la graduale copertura del Prodotto e comunque non oltre le seguenti date:

SICILIA

31 AGOSTO dell'anno in corso

TUTTE LE ALTRE REGIONI

15 AGOSTO dell'anno in corso

Sono confermate tutte le altre norme previste per il PRODOTTO UVA DA TAVOLA (Artt. 39 “Decorrenza e cessazione della garanzia”, 40 “Analisi del danno di qualità” e 41 “Analisi del Danno di qualità non indennizzabile”) nelle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione.

In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione per iscritto alla Compagnia da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. La garanzia medesima non si protrae quindi oltre le ore 12.00 del 10 dicembre.

UVA DA VINO

DEFINIZIONI

VARIETÀ: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Articolo 43 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'Art. 9 “Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione”, fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 30 ottobre dell'anno in corso.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 9 “Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione”, la garanzia Eccesso di Pioggia decorre dalla fase fenologica di inizio fioritura.

Articolo 44 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena Produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Compagnia.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena Produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai **disciplinari di produzione**.

Per le uve comuni la Produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della Produzione ottenibile
2° anno	30% della Produzione ottenibile
3° anno	80% della Produzione ottenibile
4° anno	100% della Produzione ottenibile

Articolo 45 – Danno causato dall'evento Eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta

Per l'evento Eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi, nei **venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta** delle diverse Varietà di uva da vino, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla cantina sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. È consentita, se necessaria la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Compagnia che presta la garanzia, a mezzo mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Articolo 46 – Danno di qualità

In relazione al disposto dell'Art. 2 “Oggetto della garanzia” la garanzia riguarda il Prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver

accertato la perdita di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei Sinistri.

UVA DA VINO QUALITÀ MAGGIORATA

I coefficienti così determinati, da applicare al Prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al Prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale garanzia decorre, convenzionalmente, per tutte le varietà dall'allegazione per l'intero territorio nazionale.

UVA DA VINO QUALITÀ EXTRA

1) Garanzia qualità base

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al Prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale garanzia decorre, convenzionalmente, per tutte le varietà dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 25 luglio per l'intero territorio nazionale.

2) Garanzia qualità extra

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al Prodotto residuo
75% ed oltre di acini danneggiati	75%
meno del 75% di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le Varietà, dalle ore 12.00 del 25 luglio dell'anno in corso per l'intero territorio nazionale.

PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE), (164A000 - 264A000)**Articolo 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre dell'anno in corso.

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Articolo 48 – Descrizione del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- della data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Articolo 49 – Talee

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Articolo 50 – Analisi del danno

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale	0
B) Qualche lesione al midollo e più lesioni al cilindro centrale	30
C) Più lesioni al midollo	45
D) Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo	65
E) Più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo.	90

Definizioni:

- **qualche** fino a 3 lesioni,
- **più** oltre le 3 lesioni.

Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE, (165A000)**Articolo 51 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione"; la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12.00 del 15 di novembre dell'anno in corso.

Articolo 52 – Nesti

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

Articolo 53 – Analisi del danno

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato **per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma** in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale	0
B)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo	40
C)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma	90

I nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Articolo 54 – Descrizione del prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- del numero dei ceppi.

VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO) (061A000)

Articolo 55 – Talee e talee franche

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

Articolo 56 – Descrizione del prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- portainnesto e Varietà;
- data di impianto;
- numero delle barbatelle.

Articolo 57 – Caratteristiche delle talee

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Articolo 58 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dall'Attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; termina con la defogliazione naturale e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre dell'anno in corso.

Articolo 59 – Analisi del danno

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato **nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili** in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A)	Illesi, lesioni interessanti la corteccia e/o il cambio	0
B)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	25
C)	Lesioni interessanti i tessuti del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	40
D)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	70
E)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	90

Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) e quindi valutati solo agli effetti del danno di quantità quelli che presentino i seguenti danni:

- lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;
- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.

Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) e quindi valutate solo agli effetti del danno di quantità quelle che presentino:

- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da Grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

Per le piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite l'effetto del danno che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAI), (062A000 - 123A000)

DEFINIZIONI: VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE, DRUPACEE ED ACTINIDIA

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Fino a 8
QUALCHE	Da 9 fino 14
NUMEROSE	Oltre 14

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Articolo 60 – Astoni

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. **Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.**

Articolo 61 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre dell'anno in corso.

Articolo 62 – Analisi del danno

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide e/o rade lesioni inferiori a cm. 1,5	0
b)	Piante con qualche lesione inferiore a cm.1,5 e/o rade lesioni superiori a cm.1,0	15
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione superiore a cm. 1,5	30
d)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5, rade lacerazioni, piante svettate	50
e)	Piante con ferite che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione.	70
f)	Piante con numerose lacerazioni	90

VIVAI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni superiori a cm. 1,5	0
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm.1,5 o qualche lesione superiore a cm.1 ,5	10
c)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5	20
d)	Piante con rade lacerazioni	40
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione	65
f)	Piante con numerose lacerazioni.	90

Gli astoni persi o troncati **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

VIVAI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	0
b)	Piante con rade lesione	15
c)	Piante con qualche lesione	30
d)	Piante con numerose lesioni e/o con rade lacerazioni	50
e)	Piante con qualche lacerazione	70
f)	Piante con numerose lacerazione	90

Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base.

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO), (063A000)

DEFINIZIONI: VIVAI DI PIOPPI

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o Vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE RIMARGINATA:	ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione.
LESIONE NON RIMARGINATA:	ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte.
SVETTAMENTO:	rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da Grandine e/o Vento forte.
CURVATURA LIEVE:	freccia o disassamento dall'asse da 3 a 10 cm (intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa).
CURVATURA GRAVE:	freccia o disassamento dall'asse oltre 10 cm.

Le lesioni devono interessare esclusivamente l'astone centrale.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta **con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.**

	Lesioni
QUALCHE	Fino a 12
PIÙ	Da 12 fino 20
NUMEROSE	Oltre 20

Articolo 63 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda la sola Produzione dell'annata.

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio:

- A. per i vivai di un anno, ad Attecchimento avvenuto;
- B. per i vivai di due anni, dal 1° marzo.

La garanzia termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, **alle ore 12.00 del 15 novembre** dell'anno in corso.

Articolo 64 – Analisi del danno

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAIO DI UN ANNO

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, qualche lesione alla corteccia	0
B) Più lesioni alla corteccia, qualche lesione rimarginata al legno, sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base	25
C) Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta nei primi 150 cm, sveltamenti oltre i 100 cm dalla base	50
D) Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesioni non rimarginate al legno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 150 cm	85

Gli astoni persi, distrutti, gli sveltamenti che provocano la perdita dell'asse del fusto e la curvatura grave vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

VIVAIO DI DUE ANNI

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, qualche lesione alla corteccia	0
B) Più lesioni alla corteccia, qualche lesione riparata al legno	35
C) Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	60
D) Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta entro i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	85

Gli astoni con sveltamenti interessanti i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno che provocano la perdita dell'asse del fusto e gli astoni con curvatura grave sono considerati persi e vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per danni causati da tutte le altre avversità, tranne Grandine e Vento forte, la garanzia copre esclusivamente la sola perdita di quantità.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)

Articolo 65 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Fermo quanto previsto dall'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", la garanzia ha comunque inizio alle ore 12.00 del 1 maggio dell'anno in corso e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre dell'anno in corso.

Articolo 66 – Mappa dei vasi

Alla Polizza deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

Articolo 67 – Analisi del danno

A deroga di quanto previsto all'Art. 15 "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro", il Sinistro deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia entro le 24 ore dall'evento.

Il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di liquidazione danni da Grandine e Vento forte

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Piante illese, ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	0
B) Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
C) Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
D) Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60

Le piante perdute, distrutte **vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.**

PRODOTTI ERBACEI

Articolo 68 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'Art. 9 *"Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione"*, ha inizio dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla), ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia; sulla Polizza per ciascuna Partita o appezzamento sul quale insiste la Produzione, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'Art. 9 *"Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione"*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 20 novembre dell'anno in corso.

Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, pomodoro (da industria e da consumo fresco) e zucchine - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi, taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Compagnia con fax, e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

Articolo 69 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'Art. 2 *"Oggetto della Garanzia"* e ad integrazione dello stesso, la Compagnia, limitatamente ai prodotti cocomeri, meloni, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli, pomodoro, indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati dall'Eccesso di pioggia.

Articolo 70 – Prodotti orticoli

Per i prodotti orticoli (melanzane e per le piante di cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bietola da coste e da foglie) e per i prodotti semi di piante ortensi (bietola rossa, carote, cavolfiori, cavoli verza, cavoli cappuccio, cipolle, porri e ravanelli, zucchine) a deroga dell'Art. 15 *"Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro"*, il danno deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia entro le 24 ore successive.

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE (0280000))

Articolo 71 – Analisi del danno

In relazione ai disposti dell'Art. 2 *"Oggetto della garanzia"*, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dagli eventi oggetto della garanzia.

EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1 ^a GIUGNO	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a GIUGNO	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3 ^a GIUGNO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1 ^a LUGLIO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2 ^a LUGLIO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3 ^a LUGLIO	-	3	6	8	10	13	15	18	20
1 ^a AGOSTO	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a AGOSTO	-	0	0	5	6	8	9	10	12
3 ^a AGOSTO	-	0	0	0	5	6	8	9	10

PRODOTTO CEREALI AUTUNNO VERNINI (0010000; 9010000; 6010000)

Articolo 72 – Decorrenza e cessazione della garanzia Vento Forte

La garanzia, fermo quanto previsto dall'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", nonché a parziale deroga dell'Art. 68 "Decorrenza e cessazione della garanzia", ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, **e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo dell'anno in corso.**

La garanzia cessa all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, **con l'eccezione dell'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h).**

PRODOTTI: CETRIOLI (012A000), ZUCCHINE (014A000) E ZUCCHE (013A000)

Articolo 73 – Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'Art. 9 – "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione" ed a parziale deroga dell'Art. 68 "Decorrenza e cessazione della garanzia", cessa il:

- 15 ottobre dell'anno in corso per l'Italia settentrionale;
- 15 ottobre dell'anno in corso per l'Italia centrale;
- 15 novembre dell'anno in corso per l'Italia meridionale e le isole.

Articolo 74 – Analisi del danno

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo, placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo	0
B) Plurime incisioni all'epicarpo	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere, placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo	25
D) Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medie, placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo, bruciature medie dell'epicarpo	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi o molto gravi, bruciature notevoli dell'epicarpo	75

I frutti persi, distrutti, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

N.B.: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.: nel caso di danno per placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature dell'epicarpo, si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

PRODOTTI: COCOMERI (011A000) E MELONI (206A000)

Articolo 75 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione" ed Art. 68 "Decorrenza e cessazione della garanzia", fermo quanto in essi previsto, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e comunque cessa:

- per le coltivazioni forzate e semi forzate, alle ore 12.00 del 10 agosto dell'anno in corso per l'Italia settentrionale e alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso per l'Italia centro-meridionale e insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto, alle ore 12.00 del 31 Agosto dell'anno in corso per l'Italia settentrionale e alle ore 12.00 del 20 agosto dell'anno in corso per l'Italia meridionale e insulare;
- per le coltivazioni tardive, alle ore 12.00 del 15 settembre dell'anno in corso per l'intero territorio nazionale.

Articolo 76 – Indicazione della coltura

Nel contratto deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Articolo 77 – Analisi del danno

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione commerciale.

COCOMERI (tutte le Varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) E MELONI

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, qualche incisione all'epicarpo, decolorazioni lievi dell'epicarpo	0
B) Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere, decolorazioni medie dell'epicarpo, bruciature lievi dell'epicarpo	30
C) Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medie, decolorazioni notevoli dell'epicarpo, bruciature medie dell'epicarpo;	55
D) Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi, bruciature notevoli dell'epicarpo	80
E) Deformazioni molto gravi	90

(*) I frutti persi, distrutti, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

N.B. per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B. nel caso di danno per decolorazioni e bruciature dell'epicarpo, si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

COCOMERI VARIETÀ SUGAR BABY E SIMILI

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, qualche incisione all'epicarpo, decolorazioni lievi dell'epicarpo	0
B) Incisioni all'epicarpo, decolorazioni medie dell'epicarpo, bruciature lievi dell'epicarpo	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere, decolorazioni notevoli dell'epicarpo, bruciature medie dell'epicarpo	40
D) Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medi, bruciature notevoli dell'epicarpo	80
E) Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	90

(*) I frutti persi, distrutti **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

N.B. per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B. nel caso di danno per decolorazioni e bruciature dell'epicarpo, si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

PRODOTTO FAGIOLI E FAGIOLINI (0210000 – 0230000 – 0240000 – 2240000)

Articolo 78 – Destinazione del prodotto

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 68 "*Decorrenza e cessazione della garanzia*", fermo quanto in esso previsto, deve essere indicata in Polizza la destinazione del Prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Articolo 79 – Mancata destinazione del prodotto

Nel caso in cui, a seguito di danni dovuti agli eventi in garanzia, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in Polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

PRODOTTI: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000)

Articolo 80 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", fermo quanto in esso previsto, ed a parziale deroga dell'Art. 68 "Decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia comunque ha inizio dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre dell'anno in corso.

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell'apparato radicale al momento del Trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del Trapianto stesso.

Articolo 81 – Analisi del danno

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi	0
B) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità, deformazioni lievi	25
C) Lesioni di media estensione e/o di media profondità, deformazioni medie	60
D) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità, deformazioni gravi	90

I frutti asportati o distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO MAIS

Articolo 82 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", nonché a parziale deroga dell'Art. 68 "Decorrenza e cessazione della garanzia", ha inizio all'Emergenza e limitatamente all'avversità Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della nona foglia nelle classi 600-700), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico **e cessa**,

- **per all'avversità Vento forte:**

- 1) **MAIS DA GRANELLA: all'inizio della fase di maturazione farinosa**, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico;
- 2) **MAIS DA INSILAGGIO: alla fine della fase di maturazione cerosa**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il Prodotto è stato raccolto;
- 3) **MAIS DOLCE: alla fine della fase di maturazione lattea**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto.

- **per tutte le altre avversità, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa** intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata, raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto, **con l'eccezione dell'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h).**

Articolo 83 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda:

- **MAIS DA INSILAGGIO:** la pianta intera raccolta a maturazione cerosa;
- **MAIS DA SEME:** le coltivazioni di mais ibridi destinati alla Produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo Prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio. La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui Prodotto si garantisce la copertura, e della data di Semina di ciascuna Partita o Produzione;
- **MAIS DOLCE:** le coltivazioni di mais ibridi destinati alla Produzione di cariossidi di "mais dolce".

Articolo 84 – Danni precoci da Eccesso di pioggia

Salvo quanto previsto all'Art. 12 "Soglia" nel caso di danni precoci dovuti all'avversità Eccesso di pioggia che si sia verificata entro il 30/5 dell'anno in corso e che abbiano avuto per effetto:

1. la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq;
2. la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq;

la Compagnia, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della Somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo Indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della Franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopraddetto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 17 "Mandato del Perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

Articolo 85 – Prodotto mais da insilaggio

Con riferimento all'Art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4	6	8	12	16	20	25	25

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Articolo 86 – Prodotto mais da seme

Con riferimento all'Art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità, limitatamente alle sole grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Articolo 87 – Prodotto mais dolce

Con riferimento all'Art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Nel caso in cui il Prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di Prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

PRODOTTO MELANZANE (058A000)

Articolo 88 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'Art. 68 "Decorrenza e cessazione della garanzia" gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue:

Giorni dal Trapianto	Raccolto progressivo e relative % di Prodotto asportato	% minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**)
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(**) Per i giorni di Trapianto intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati.

Articolo 89 – Analisi del danno

Con riferimento all'Art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi	0
B) Incisioni all'epicarpo	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcato, deformazioni leggere	25
D) Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	75
F) Deformazioni molto gravi	90

I frutti distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO PEPERONI (059A000)

Articolo 90 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'Art. 68 "Decorrenza e cessazione della garanzia" gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come:

Giorni dal Trapianto	Raccolto progressivo e relative % di Prodotto asportato	% minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
	normale (**) tardivo (**)	normale (**) tardivo (**)
110	20	20
130	30	50
140	30	80
150	20	100

(*) Per i giorni di Trapianto intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati.

(**) Si considera normale il Prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente.

Per la Produzione a ciclo estivo la garanzia cessa, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre dell'anno in corso, anche quando non siano trascorsi i giorni dai trapianti così come indicato nella tabella sopra riportata. Per la Produzione a ciclo autunnale (per Trapianto dal primo luglio in poi), la garanzia cessa comunque alle ore 12.00 del 15 dicembre dell'anno in corso, anche quando non siano trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sopra riportata.

Articolo 91 – Analisi del danno

Con riferimento all'Art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
B) Percosse all'esocarpo con compressioni leggere, frutti lievemente deformati, lievi bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo	15
C) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate, frutti mediamente deformati, medie bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo	35
D) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese, incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso, frutti gravemente deformati, bruciature interessanti il mesocarpo	60

I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B. nel caso di danno decolorazioni e bruciature dell'epicarpo, si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti.

PRODOTTO PISELLI (1270000 – 0260000 – 0270000 - 2270000)

Articolo 92 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione" deve essere indicata in Polizza la destinazione del Prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Articolo 93 – Mancata destinazione del prodotto

Nel caso in cui, a seguito di danni da Grandine, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in Polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

PRODOTTO POMODORI (009A000 - 008A000 - 010A000)

Articolo 94 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione" la garanzia:

- decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di Trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del **1 aprile** dell'anno in corso;
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del **120°** giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del **10 ottobre** dell'anno in corso.

Nel caso il Prodotto sia stato colpito da Grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 del 1 luglio dell'anno in corso e che abbia provocato danni, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dalla Compagnia fino alle ore 12.00 del **10 ottobre** dell'anno in corso.

Articolo 95 – Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla Produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sulla Polizza per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

Articolo 96 – Modalità di raccolta

Per ogni appezzamento assicurato, oltre alla descrizione del Prodotto, deve essere indicata la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.

Articolo 97 – Spese di salvataggio per danni precoci

Salvo quanto indicato all'Art. 12 "Soglia" nel caso di danni da Eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di Trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq,

oppure

- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 mq, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,

la Compagnia, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata. In questo caso, pertanto, il massimo Indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della Franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopraddetto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 17 "Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

POMODORI DA INDUSTRIA

Articolo 98 – Analisi del danno

La garanzia riguarda il Prodotto commerciale destinato alla Produzione di pelati e concentrati o ad altre trasformazioni conserviere. Con riferimento ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono.

POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

Classe di danno	Descrizione	Pelato % danno qualità	Concentrato % danno qualità
a)	Fiori e bacche illese, depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura, lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Più ammaccature, lesioni non cicatrizzate all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3	40	30
d)	Lesioni medie, deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORI DA CONSUMO FRESCO

Articolo 99 – Analisi del danno

La garanzia riguarda il Prodotto commerciale destinato a consumo fresco. Con riferimento ai disposti dell'Art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue.

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
B) Qualche ammaccatura, lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
C) Più ammaccature, lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
D) Lesioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere	65
E) Lesioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	80
F) Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	90

I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO RISO, RISO INDICA (0040000 - 9040000)

Articolo 100 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione" e dall'Art. 68 "Decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia, limitatamente alle avversità Vento forte e Vento caldo decorre dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio dell'anno in corso e cessa - **con l'eccezione dell'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h)** - all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

La garanzia Vento Forte cessa comunque 20 giorni prima della maturazione di raccolta del Prodotto e comunque entro le ore 12.00 del 20 settembre dell'anno in corso, ad eccezione delle manifestazioni di effetto distruttivo che siano tali da impedire la raccolta meccanica di almeno il 70% del Prodotto assicurato.

Articolo 101 – Avversità Sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, e a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione" e Art. 68 "Decorrenza e scadenza della garanzia" la garanzia opera esclusivamente per i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, **al di sotto dei 13 gradi** centigradi per un periodo di almeno due giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.)

Articolo 102 – Riso

Per caratteristiche agronomiche proprie, le Varietà di riso appartenenti alla sotto specie INDICA (Albatros – Adelio – Apollo – Artico – Asia – Cadet – Condor – Eolo – Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giano – Giove – Gladio – Mercurio – Oscar – Perseo – Porto – Santerno – Saturno – Sillaro – Sprint – Tanaro – Thaibonnet – Zena) devono essere assicurate separatamente dalle altre Varietà di riso, quindi dovranno essere riportate su apposito contratto relativo alle sole Varietà di Riso tipo Indica. Sono equiparate a tale sotto specie, anche le Varietà Libero, Sirio CI, Mare, CI 71, CI 26, CI 46, CI 80CL in quanto manifestano medesime sensibilità e comportamento alle avversità atmosferiche assicurate delle Varietà INDICA.

PRODOTTO SOIA

Articolo 103 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione", fermo quanto in esso previsto ed a parziale deroga dell'Art. 68 "Decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia ha inizio:

- all'Emergenza;
- limitatamente alle avversità: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

e cessa, con l'eccezione dell'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h):

- Per le avversità diverse dalla Grandine: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
- Per avversità Grandine: primo raccolto il 31 ottobre dell'anno in corso, secondo raccolto il 30 novembre dell'anno in corso.

Articolo 104 – Danni precoci da Eccesso di pioggia

Salvo quanto previsto all'Art. 12 "*Soglia*" nel caso di danni precoci dovuti all'avversità Eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5 dell'anno in corso e che abbiano avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro (ha), tale da far rimanere un investimento residuo di piante inferiore a 20 piante/mq per le Cultivar monostelo e inferiore a 15 piante/mq per le Cultivar a sviluppo ramificato

la Compagnia, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della Somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo Indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della Franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopraddetto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 17 "*Mandato del Perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*".

PRODOTTO TABACCO (0960000 – 961A000)

Articolo 105 – Tabacco

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in Prodotto secco secondo le norme dell'Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 106 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 9 "*Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione*" fermo quanto in esso previsto, la garanzia termina alle ore 12.00 del 10 ottobre dell'anno in corso.

Articolo 107 – Analisi del danno

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di Trapianto e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di Varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in Prodotto secco.

In relazione ai disposti dell'Art. 2 "*Oggetto della garanzia*", il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tali.

Articolo 108 – Analisi del danno Tabacco Kentucky

Per la Varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno è valutato secondo le norme di cui al punto a) dell'Art. 107 "*Analisi del danno*", viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Articolo 109 – Denuncia di danno

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del Prodotto;
- b) se trattandosi di Varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della Grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Articolo 110 – Raccolta scalare

In relazione alla raccolta scalare del Prodotto, la procedura dell'Art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”*, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

PRODOTTO BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO) (0150000)

Articolo 111 – Descrizione del prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione del tipo di seme Prodotto: monogerme genetico, monogerme meccanico, plurigerme.

Articolo 112 – Piante portaseme

Il quantitativo assicurato, il relativo Prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il Prodotto delle piante portaseme.

Tutela Business Raccolto protetto

Mod. FI186308 ed. 02/2017

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino comunicazioni@pec.intesasnpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**